



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

DELIBERAZIONE N. 151 DEL 9 APRILE 2025

OGGETTO: Fascicolo n. 112 intestato a XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX) - Provvedimento di esclusione totale dalla massa passiva

L'anno 2025, il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 12.00 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore <i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino <i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo <i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme

CA
H R



COMUNE DI QUARTO (NA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità»;

VISTA l'istanza assunta a prot. 33776/2019, censita al fascicolo n. 112 della gestione di liquidazione, con la quale in relazione alla posizione in oggetto è stata richiesta l'ammissione alla massa passiva del presunto credito complessivo di euro 59.738,62 derivante da interventi di somma urgenza realizzati in Quarto - via Spadari, via Cocci e via Pirandello - a seguito dell'alluvione del 4 marzo 2005;

CONSIDERATO, che il credito vantato dall'istante rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente con la quale è dichiarata l'assenza di somme a debito del comune di Quarto in relazione alla posizione censita al n. 112 della gestione di liquidazione;

RILEVATO che, esperita l'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione del Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, è risultata l'assenza di somme a debito dell'Ente in relazione all'istanza in oggetto;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 31004/2024 del 03/09/2024, regolarmente notificata a mezzo pec, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato al creditore in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di esclusione totale;
- l'istante, per il tramite del legale di propria fiducia, ha formulato osservazioni ai sensi del citato art. 10-bis, Legge 241/90 (prot. n. 32162/2024), il cui contenuto è stato debitamente vagliato da questa Commissione;
- dette osservazioni sono state trasmesse, con nota prot. 2682/2025, al Responsabile del servizio competente chiedendo di far conoscere se, in base agli elementi informativi e documentali introdotti dalla istante, "sussistano ragioni per rivedere la posizione espressa con la cennata attestazione o se la stessa debba ritenersi confermata";
- con nota prot. n. 10118/2025, detto Responsabile, dopo l'esame delle osservazioni formulate, ha comunicato la conferma dell'attestazione negativa circa la sussistenza dell'asserito credito, rappresentando, in particolare, che:
«nelle osservazioni prodotte dalla XXXXXXXXXXXX per il tramite del suo legale di fiducia Avv. XXXXXXXXXXXX, viene asserito che l'obbligazione del Comune di Quarto nei confronti della XXXXXXXXXXXX non deriva dalla dichiarazione dello stato di emergenza o dall'affidamento dei lavori da parte del Sindaco quale Ufficiale di Governo, bensì dal contratto stipulato tra il Comune e la Società per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza... Tale dichiarazione non può essere accolta in quanto lo stato di emergenza nel territorio della Regione Campania, per i noti eventi alluvionali, veniva dichiarato con D.P.C.M. n. 67 dell'11/03/2005, ed il Sindaco pro tempore del Comune di Quarto, (omissis), invocando l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, ovvero in qualità di Ufficiale del Governo, tramite ordinanza 6612 del 16/03/2025, ordinava ad Horas l'attuazione degli interventi necessari all'eliminazione delle situazioni di pericolo ed a fronteggiare i danni subiti dagli eventi alluvionali, in cui l'interesse pubblico perseguito tramite i verbali di somma



COMUNE DI QUARTO (NA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

urgenza e tramite il relativo ordine di esecuzione dei lavori era un interesse avente dimensione statale, come dimostra la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 225/1992.

"Di conseguenza, lo specifico interesse pubblico, che il Sindaco intese perseguire mediante l'affidamento dei lavori all'attrice, trascende l'ambito comunale e si colloca su di un piano sovraordinato, riguardante l'intera comunità nazionale" (Sentenza Tribunale di Napoli n. 1896/2018).

Relativamente all'osservazione in merito ai "precedenti Giurisprudenziali", anch'essa non si ritiene accoglibile, in quanto le Sentenze amministrative citate dall'Avv. XXXXXXXXXXXX, legale della XXXXXXXXXXXX, fanno riferimento ad eventi differenti e relativi ad altri Comuni Italiani, mentre sono state emesse, ad oggi, ben 11 Sentenze del Tribunale di Napoli, che riguardano il Comune di Quarto e l'evento alluvionale del 2005, che condannano la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto dovuto alle Società ricorrenti (...);

RITENUTO che, pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione, l'istanza richiamata non può essere ammessa alla massa passiva;


per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge


DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ESCLUDERE dalla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 112 della gestione di liquidazione vantata per l'importo di euro 59.738,62 in relazione agli interventi di somma urgenza realizzati in Quarto - via Spadari, via Cocci e via Pirandello - a seguito dell'alluvione del 4 marzo 2005;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, all'istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente *Giuseppe Amore* 

I componenti *Agnese Iardino*  *Paolo Rotondo* 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

